



**COMUNE DI FOSSOMBRONE**  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 33**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 11 DEL 01-12-2021**

**Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE**

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.**

L'anno duemilaventuno addì uno del mese di dicembre,

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- a partire da sabato 4 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 nel centro storico si svolgeranno gli eventi natalizi organizzati dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Fossombrone facenti parte del programma denominato "Magico Natale", contenuti nel calendario predisposto e pubblicizzato dalla predetta Associazione;
- le suddette iniziative saranno concentrate in Corso Garibaldi (da Largo Caio Sempronio Gracco fino a P. Mazzini) e si svolgeranno tutti sabato e domenica pomeriggio, oltre ai giorni 8 e 24 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022, dalle 15,00 alle 19,30 ca.;

CONSIDERATO pertanto che durante il suddetto periodo in Corso Garibaldi si verificherà un considerevole afflusso di persone, tenuto conto che in tale via saranno presenti casette per la distribuzione di bevande e dolci, accensione di luci, oltre alla presenza di numerose attività commerciali e pubblici esercizi;

RITENUTO che la presenza di numerosi visitatori nel centro storico e nelle vie limitrofe concretizza la possibilità di transiti ravvicinati e costanti delle persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento

dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto legge n.19/2020, convertito nella Legge 35/2000 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VALUTATO che:

- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione, tutte ancora vigenti;
- è in corso un aumento progressivo dei contagi da Coronavirus anche in questo Comune, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'ASUR, oltre che a livello regionale e nazionale;

RITENUTO che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Fossombrone occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO CHE:

- nel rispetto del principio di proporzionalità si renda necessario attuare tutte le azioni che evitino situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente atto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- si ritiene doveroso prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree anche all'aria aperta nella predetta zona soggetta ad affollamento, ed è pertanto stata valutata l'adozione di idoneo strumento normativo, quale è l'ordinanza sindacale da adottarsi ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.Lgs. 18/08/2000 N. 267) al fine di sensibilizzare e orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge 833/1978
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991 n. 287;

- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto legge 23 luglio 2021 n.105;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il Decreto legge 26 novembre 2021 n. 172;

### **ORDINA**

Dal 4 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni 8 e 24 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 15,00 e le ore 20,00, in Corso Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Largo Caio Sempronio Gracco e quella con V. Vescovado, ove si svolgeranno le iniziative natalizie organizzate dalla Pro Loco:

**è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che consentano di coprire naso e bocca.**

**Non soggiacciono all'obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina.**

### **DISPONE**

- ✓ che la presente ordinanza sia comunicata alle seguenti pubbliche autorità:
  - Prefettura di Pesaro e Urbino
  - Questura di Pesaro e Urbino;
  - Comando Provinciale dei Carabinieri;
  - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
  - Comandante dei Carabinieri di Fossombrone;
  - Comandante Polizia Locale di Fossombrone;
- ✓ che della presente ordinanza venga data informazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e l'inserimento sul sito web del Comune di Fossombrone;
- ✓ che l'obbligo suddetto sia reso noto anche attraverso apposita cartellonistica da posizionarsi ai principali ingressi di C. Garibaldi

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021, nelle zone "bianche" l'obbligo dell'uso delle protezioni delle vie respiratorie permane anche in tutti i casi in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti.

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020

convertito con Legge n.35/2020, comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

### **INFORMA**

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (D.Lgs. 02.07.2010 n°104), o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24 Novembre 1971, n°1199).



**IL SINDACO**

**Massimo Bertoni**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Bertoni", written over the printed name.